

UNIVERSITA' DI PISA

Procedura aperta per l' appalto dei servizi di copertura assicurativa

In ordine all' appalto della copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile (lotto 2 della procedura in parola) un operatore economico ha posto i seguenti quesiti.

Quesito:

Articolo 24 pagina 22, del capitolato speciale di polizza Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro. L'articolo in esame è da riferirsi, come sembra data la collocazione, alle Sezioni Incendio e Furto o alla sola Sezione Furto? E nel caso in cui venga riferito anche alla sezione Incendio, rimangono confermati i limiti di indennizzo "per anno" di cui alla sezione 4 pagine 30 e seguenti?

Chiarimento:

L'articolo è da riferirsi ad entrambe le Sezioni (Incendio e Furto). Restano confermati i limiti di indennizzo per anno di cui alla sezione 4 pagine 30 e seguenti.

Quesito:

Per la garanzia "Fenomeni atmosferici su fabbricati aperti su più lati e tettoie" non viene previsto alcuno scoperto. Si applica la franchigia fissa di € 4.000?

Chiarimento:

Si applica la franchigia frontale di euro 4.000,00.

Quesito:

Si chiede di confermare che i limiti di indennizzo "per sinistro e per anno" delle garanzie Inondazioni alluvioni, Allagamenti, Evento sismico, debbano intendersi riferiti alla totalità delle ubicazioni assicurate.

Chiarimento:

Il limite di indennizzo previsto (espresso in euro) riguarda la massima esposizione per sinistro/anno indipendentemente dalle ubicazioni colpite.

Quesito:

La somma assicurata per la garanzia Demolizione e sgombero (€ 250.000) è precisata come "aggiuntivo": rispetto a cosa?

Chiarimento:

Il termine “aggiuntivo” è un refuso. La massima esposizione per tale garanzia è di € 250.000,00.

Quesito:

Si richiede una indicazione del valore delle Apparecchiature elettroniche.

Chiarimento:

Trattasi di dato non in possesso dell'Ateneo

In ordine all’ appalto della copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’ esercizio delle attività istituzionali (lotto 1 della procedura in parola) un operatore economico ha posto il seguente quesito.

Quesito:

In riferimento al Lotto 1 – “Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali”, all’Art. 3 “Esclusioni” della Sezione III, non è indicata la consueta esclusione relativa ai danni da “campi elettromagnetici”; a tale proposito, trattandosi di esclusione praticamente sempre presente per questa tipologia di rischio, chiediamo se trattasi di refuso o di una cancellazione dovuta a particolari esigenze di copertura dell’Ente in tale campo.

Chiarimento:

La risposta è negativa per entrambe le risposte alternative.

Non si tratta di un refuso. In una procedura di gara votata ad ottenere le garanzie più capienti che il mercato è in grado di offrire riteniamo che le esclusioni di polizza vadano inserite nei soli casi in cui siano completamente irricevibili dal mercato assicurativo.

Non ci siamo determinati nel "non inserimento" da esigenze particolari. La polizza in questione, per la sua particolare natura legata alle conseguenze dell'evento lesivo (responsabilità) è strutturata in modo da ricomprendere ogni danno indipendentemente dalla conoscenza o meno a priori della fonte di rischio. Recentemente inoltre si è assistito ad un naturale processo di evoluzione delle normative anche in relazione alla diffusione di sorgenti nuove o non contemplate dalle norme tecniche. A ciò si aggiunga che il Dlgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplica in maniera chiara gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio. Secondo tale riferimento legislativo, è responsabilità del datore di lavoro valutare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

Pisa, 4/9/2015

Direzione Economato, Patrimonio e Servizi Generali
f.to Il Dirigente (Dott. Federico Massantini)